



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

Articolo 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le seguenti norme:

- articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- articolo 1, comma 502, lettera c), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha modificato ed integrato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 30 e 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro mille (1.000,00=) al netto dell'aliquota I.V.A. prevista dalla legge.

Articolo 3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione.

Articolo 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvale di un Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento è garante del rispetto dei principi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e si avvale - quando possibile ed a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta - delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero altrimenti acquisite mediante indagini informali di mercato.

Articolo 5 - FASI DEL PROCEDIMENTO

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore a 1.000,00= Euro (IVA esclusa) si opererà nel modo seguente:

- a. all'inizio di ciascun esercizio, con apposita determinazione, il Responsabile di competenza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il Piano Esecutivo di Gestione, quantifica e prenota la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese;
- b. in esecuzione di tale determinazione il Responsabile Unico del procedimento provvede all'ordinazione mediante buono d'ordine, emesso in doppio esemplare, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, il quale deve contenere la motivazione ed il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio, alla prenotazione di spesa, al codice CIG ed al preventivo del terzo;
- c. un esemplare del buono d'ordine viene trasmesso al terzo, il quale provvederà a segnalarne gli estremi in sede di fatturazione.

Articolo 6 - REQUISITI E CONTROLLI SUGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono essere in

possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, nonché dei requisiti professionali di cui all'articolo 83 del medesimo decreto, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a verificare, a campione, i requisiti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del pagamento.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento – ai fini della verifica di cui al presente articolo – si avvale della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all'articolo 81 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 7 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE E VERIFICA

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il contratto con l'affidatario è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. Il buono d'ordine – oltre che comunicato all'affidatario – è pubblicato sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate, la quale è attestata in sede di liquidazione della spesa.

Articolo 8 - PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

1. Nelle circostanze di somma urgenza, che non consentono nessun indugio, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio Comunale ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul profilo di committenza.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 sopra richiamato.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'ANAC inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.
